

BOZZA DEROGHE ALLA VALIDAZIONE ANNO SCOLASTICO

Nella scuola secondaria di I grado, ai fini della validità dell'anno scolastico e per la valutazione degli alunni, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del [Decreto legislativo n. 59 del 2004](#), e successive modificazioni. Le motivate deroghe in casi eccezionali, previsti dal medesimo comma 1, sono deliberate dal collegio dei docenti, a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa. Le circostanze che impediscono di accedere alla valutazione, che comporterebbe la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del ciclo, sono oggetto di preliminare accertamento da parte del consiglio di classe e debitamente verbalizzate. Riferimento normativo: [Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009 n. 122, art. 2, comma 10](#)

Il Collegio dei Docenti dell'Istituto comprensivo Laura Lanza – Baronessa di Carini

-Visto il D.Lgs 59/04 art. 11 Valutazione, scrutini ed esami (C. 1 Ai fini della validità dell'anno , per la valutazione degli allievi è richiesta la frequenza di almeno $\frac{3}{4}$ dell'orario personalizzato...e che **per casi eccezionali**, le istituzioni scolastiche **possono autonomamente stabilire** motivate deroghe al suddetto limite).

-Visto il Dpr-122/09 art. 2 Valutazione degli alunni nel primo ciclo di istruzione (C. 10 Le motivate deroghe sono deliberate dai collegi docenti a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa. L'impossibilità di accedere alla valutazione comporta la non ammissione alla classe successiva o all'esame di fine ciclo. Tali circostanze sono oggetto di preliminare accertamento da parte del Consiglio di classe e debitamente verbalizzate).

Visto il D.Lgs 63 del 13 APRILE 2017

-Vista la C.M. n. 20 del 4 marzo 2011 , validità dell'anno scolastico per la valutazione degli alunni nella scuola secondaria di primo e secondo grado- Artt. 2 e 14 DPR 122/2009, con cui si:

- ribadisce che spetta al collegio dei docenti definire **i criteri generali e le fattispecie che legittimano la deroga al limite minimo di presenza** e che è compito del Consiglio di Classe verificare, nel rispetto dei criteri definiti dal Collegio

dei Docenti se il singolo allievo abbia superato il limite massimo consentito di assenze e se tali assenze, pur rientrando nelle deroghe previste dal collegio dei docenti, impediscano, comunque, di procedere alla fase valutativa, considerata la non sufficiente permanenza del rapporto educativo;

- precisa che le casistiche apprezzabili ai fini delle deroghe sono elencate a mero titolo indicativo e **fatta salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche**;
- fa presente che il monte ore annuale di riferimento è quello complessivo e non quello delle singole discipline e che l'orario di riferimento è quello previsto dai rispettivi ordinamenti (in questo caso della scuola Secondaria di 1° grado)
- sottolinea che devono essere considerate a tutti gli effetti, come rientranti nel monte ore annuale del curriculum di ciascun allievo tutte le attività oggetto di formale valutazione intermedia e finale da parte del consiglio di classe;
- fa presente che è improprio e fonte di equivoci il riferimento ai giorni di lezione previsti dal calendario scolastico varato dalle singole regioni;

A garanzia del successo formativo degli alunni propone

la seguente delibera, nella seduta del 7 maggio 2019, avente come oggetto "criteri deroga assenze" specificata come segue:

a) Alunni disabili:

Nei casi di alunni con disabilità si fa riferimento a quanto stabilito per ciascuno dal rispettivo PEI. In tal senso il PEI è il documento da cui si evince un'analisi fatta dei bisogni educativi e lo strumento di azione didattico-educativo.

b) Alunni B.E. S

Per quanto riguarda le assenze e la validazione dell'anno scolastico degli alunni con BES (bisogni educativi speciali) non certificati, ma riconosciuti dai Consigli di Classe attraverso la predisposizione del relativo PDP, possono essere oggetto di deroghe, per le quali vengono richiamati sia i principi enunciati dalla Legge 53/2003 artt.1 e 2 (circolare n. 8 del 6 marzo 2013 strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali) che il D.P.R. 275/99 artt. 8 e 9, decreto legislativo n. 59/2004 art. 11 (Circolare n.20 Roma, 4 marzo 2011 Prot. n. 1483 validità dell'anno scolastico per la valutazione degli alunni). Con la circ. ministeriale n.8 del 6 marzo

2013 si ricorda che “ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta”. Tali tipologie di BES vengono individuate sulla base di elementi oggettivi (come ad es. una segnalazione degli operatori dei servizi sociali), ovvero di ben fondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche, da parte degli operatori dell'Osservatorio di Rete per la prevenzione del disagio e della dispersione scolastica, previa segnalazione attraverso apposita scheda di segnalazione. Le assenze sempre documentabili, anche attraverso autocertificazione da parte delle famiglie, e per eccezionali motivi familiari (come trasferimenti temporanei del nucleo familiare per motivi di lavoro e/o situazioni di grave disagio socio-familiare e disagio psichico) potranno essere prese in considerazione da parte dei Consigli di Classe e del Collegio dei Docenti al fine di garantire “un intervento didattico fortemente personalizzato”. Si propone ai componenti dei Consigli di Classe e interclasse che tra le deroghe, allo scopo della validazione dell'anno scolastico, sia ritenuta valutabile in modo diretto l'area dello svantaggio socio-economico-ambientale, linguistico, culturale e altresì il disagio psichico, che si trasformano in disagio scolastico in quanto implicano una condizione di difficoltà nel rapporto personale tra l'alunno e l'istituzione scolastica, determinando comportamenti disfunzionali come non partecipazione, disturbo e rifiuto delle attività educativo-didattiche che si svolgono in classe e che con il tempo compromettono il percorso d'istruzione e il successo formativo dell'alunno. Si propone che la delibera del Collegio dei Docenti e la scelta dei criteri sul numero massimo delle assenze sia determinata dalla necessità di soddisfare i bisogni educativi emergenti del territorio, nel pieno rispetto delle indicazioni fornite dal Ministero, valutando l'opportunità di stabilire deroghe su “ogni situazione che necessita di un possibile intervento di tipo pedagogico – didattico e che, pur in assenza di documentazione clinica o diagnosi, motiva l'assunzione delle stesse”. Ove non sia presente certificazione clinica o diagnosi, infatti, il Consiglio di Classe o il team dei docenti motiveranno opportunamente, verbalizzando in sede di scrutinio, le decisioni assunte sulla base di considerazioni pedagogiche e didattiche.

c) Alunni non BES:

Per alunni non BES che hanno fatto registrare una frequenza discontinua per vari motivi, ma che rientrano dal punto di vista del profitto nella sufficienza, si deroga fino ad un

massimo del 15% . Ogni Consiglio di Classe valuterà la possibilità di deroga facendo anche riferimento agli incontri organizzati con i genitori e debitamente formalizzati.

Di seguito si esplicitano le diverse motivazioni che possono essere prese in considerazione al fine di giustificare le assenze degli alunni dalle attività didattiche

- Motivi di salute documentati da apposita certificazione medica:

1. assenze per ricovero ospedaliero o in casa di cura, documentato con certificato di ricovero e di dimissione e successivo periodo di convalescenza prescritto all'atto della dimissione e convalidato da un medico del SSN;
2. assenze continuative di 5 giorni o più motivate da patologie che impediscono la frequenza scolastica, certificate da un medico del SSN,
3. assenze ricorrenti, giustificate di volta in volta con certificato medico, per grave malattia documentata con un certificato medico attestante la gravità della patologia;
4. visite specialistiche ospedaliere e day hospital (anche riferite ad un giorno);
5. assenze dovute a terapie psicologiche e psicoterapiche.

- Motivi personali e di famiglia:

1. rientro nel paese di origine per motivi legali o per gravi problemi familiari;
2. gravi patologie e/o lutti certificati dei componenti del nucleo familiare entro il secondo grado.
3. Motivazioni autocertificate dal genitore entro e non oltre i 5 gg consecutivi

Motivi sportivi, artistici e di studio:

1. Uscite anticipate per attività sportive debitamente documentate richieste e certificate dall'Associazione sportiva di appartenenza;
2. partecipazione a gare sportive a livello nazionale e internazionale e gare organizzate dalle federazioni sportive affiliate CONI e no